

## **Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"**

SEDE CENTRALE: Via Napoli, 57/bis - 80022 - Arzano (NA) - Tel. +39 081 573 97 81

SEDE SUCCURSALE: Via Gian Battista Vico, snc - 80022 - Arzano (NA)

Tel. +39 081 199 29 391 - Fax +39 081 199 29 391

Cod. Mecc. NAIS092008 - Cod. Fisc. 93 032 990 63

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

### **Premessa**

La scuola, come luogo educativo, di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, richiede da parte di tutte le sue componenti l'osservanza di norme regolamentari che, basandosi sulla normativa attualmente vigente, regolano una positiva convivenza e favoriscono un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica.

## **TITOLO I**

### **Organi collegiali e componenti della comunità scolastica**

1. L'I.I.S. "Don Geremia Piscopo" di Arzano è una comunità scolastica nella quale è riconosciuta a tutte le componenti libertà di opinione, di espressione, di associazione e di riunione.
2. Tutte le componenti sono impegnate ad operare nel rispetto delle leggi vigenti e del regolamento interno d'Istituto.
3. Gli Organi collegiali sono quelli previsti dalla legislazione nazionale ed agiscono negli ambiti e con le competenze in esse previste. Ogni organo collegiale può, in armonia con le norme vigenti, dotarsi di un proprio regolamento.
4. Le assemblee degli studenti sono di classe, di corso o d'Istituto. Gli alunni concorderanno con i rispettivi docenti le ore di assemblea di classe, che, al pari delle altre assemblee, saranno autorizzate dalla Dirigenza.
5. Le assemblee studentesche d'Istituto costituiscono attività scolastica: sono organizzate e gestite dagli studenti medesimi. L'assemblea è autorizzata dal dirigente e l'eventuale partecipazione di persone esterne richiede l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Gli insegnanti possono assistere alle assemblee. Mancando la scuola di un locale idoneo allo svolgimento delle assemblee generali, queste si svolgono nel cortile esterno o in Aula Magna, dove gli studenti si recano autonomamente.
6. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è regolata dalle indicazioni della legislazione vigente.
7. Il Consiglio di classe può riunirsi, con funzione consultiva, in seduta aperta a tutti i genitori e alunni della classe.

## TITOLO II

### **Organizzazione delle attività e norme per l'agibilità dei locali**

#### **1. Uso e agibilità dei locali.**

L'uso e la frequenza dei locali dell'Istituto da parte di ogni componente si ispira al rispetto del bene pubblico e delle regole di civile convivenza. Tutte le componenti della scuola possono riunirsi nei locali dell'Istituto, al di fuori dell'orario delle lezioni, e promuovere dibattiti e iniziative culturali previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. La partecipazione di persone estranee alla comunità scolastica richiede la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o dei suoi collaboratori.

#### **2. Accesso degli estranei ai locali scolastici.**

È assolutamente vietato l'accesso alle aule da parte di soggetti diversi dagli alunni, docenti e personale ATA. Gli estranei potranno accedere all'Istituto solo previa registrazione con documento di identità. Il comportamento di tutte le componenti scolastiche è volto a garantire la salute, la sicurezza e il benessere delle persone. La cooperazione di tutti ai fini suddetti, che riguardano naturalmente anche l'igiene e la pulizia dei locali, viene richiesta e attivata continuamente dai responsabili scolastici, a cui spetta rinnovare le informazioni e prevenire le infrazioni.

#### **3. Accesso Buvette.**

Relativamente all'accesso e alla fruizione del servizio bar da parte degli alunni, il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato quanto segue:

Orario di apertura Buvette dalle ore 07:30.

L'accesso sarà inoltre consentito agli studenti dalle ore 8:20 (apertura dei cancelli) fino alle ore 8:45, per consentire l'accesso alle aule alle ore 8:55 (orario del suono della campanella).

Dalle ore 09:00 alle ore 09:10 resterà chiusa per riaprire dalle ore 09:11 fino a fine attività.

Gli ordinativi alla Buvette saranno regolamentati con l'apposita App.

#### **4. Divieto di fumo.**

È vietato fumare ed utilizzare sigarette elettroniche in qualsiasi locale chiuso e nelle aree aperte di pertinenza dell'Istituto (decreto legge 12 settembre 2013, n 104). Tale divieto riguarda tutti coloro che operano nella scuola. Il Capo d'Istituto dovrà fare rispettare rigorosamente tale norma e applicare, nel caso, le relative sanzioni.

#### **5. Visite guidate e viaggi d'istruzione.**

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, favoriscono l'attivazione di processi di socializzazione degli studenti ed il loro arricchimento cognitivo e formativo, in quanto strumenti per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno. Presuppongono pertanto un'adeguata programmazione didattico - culturale predisposta dai vari consigli di classe.

#### **6. Destinatari e durata dei viaggi.**

I viaggi di istruzione saranno effettuati secondo le seguenti modalità: le classi potranno effettuare uscite anche superiori ad un giorno, in particolare le classi quarte e quinte potranno effettuare viaggi di istruzione fino ad un massimo di 6 giorni. Le visite guidate, che prevedono la partenza da scuola o il rientro a scuola in orario di lezione, non sono incluse nel numero dei giorni consentiti per i viaggi di istruzione.

#### **7. Periodi di effettuazione.**

È fatto divieto di effettuare viaggi e visite dopo il 30 maggio e in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola ( scrutini, elezioni scolastiche, ricevimenti dei genitori... ).

## **8. Docenti accompagnatori.**

Essi dovranno essere individuati prevalentemente tra i docenti appartenenti alla classe frequentata dagli alunni. Nella programmazione dei viaggi dovrà essere prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni e, nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, di un docente di sostegno ogni 2 alunni. I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, dovranno presentare una relazione scritta all'ufficio della Dirigenza entro una settimana. Essi saranno inoltre tenuti ad informare gli Organi Collegiali ed il Capo d'Istituto per interventi sueventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

## **9. Aspetti finanziari.**

Le spese per la realizzazione di viaggi di istruzione o visite guidate, sono a carico degli alunni. Al momento dell'adesione al viaggio lo studente dovrà versare un anticipo della somma atta ad accertare la sua effettiva volontà di partecipazione. Tale somma non sarà restituita per nessun motivo, salvo casi debitamente documentati. I comportamenti scorretti saranno sanzionati con provvedimenti adottati dal D.S. e dai CdC.

## **10. Limitazioni alla partecipazione alle uscite didattiche**

Non parteciperanno alle visite guidate e/o ai viaggi di istruzione quegli alunni che si siano resi autori di episodi di violenza fisica o psichica, di gravi atti di bullismo; che abbiano arrecato danni alle persone e/o alla struttura scolastica; che abbiano conseguito un voto negativo in condotta.

## TITOLO III

### NORME COMPORTAMENTALI

#### Premessa

Tali disposizioni fanno riferimento a quanto disposto dal D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 recante la normativa prevista dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado”. L’Istituto “Don Geremia Piscopo” di Arzano, attua quanto disposto dal D.P.R. di cui sopra. Il tempo massimo per raggiungere la propria aula sarà dalle 9:06 alle ore 9:10.

Sono concessi TRE ritardi mensili, al quarto ritardo lo studente sarà ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore e con giusta motivazione.

Nel caso in cui gli studenti giungessero a scuola oltre le 09:10 non saranno ammessi in classe, si provvederà ad avvisare i genitori che dovranno prelevarli da scuola.

Se i genitori fossero impossibilitati, lo studente sarà accompagnato in classe dove seguirà regolarmente le lezioni come uditore e il docente in orario annoterà sul registro che lo stesso è in attesa di prelievo da parte dei genitori.

Le lezioni saranno articolate in cinque giorni secondo il seguente calendario:

Classi con Q.O. di n.33 ore settimanali	Classi con Q.O. di n.32 ore settimanali
n.3 giorni dalle ore 09:00 alle ore 15:35	n.2 giorni dalle ore 09:00 alle ore 15:35
n.2 giorni dalle ore 09:00 alle ore 14:40	n.3 giorni dalle ore 09:00 alle ore 14:40

#### 1. Richiesta di ammissione a scuola in ritardo.

Solo in caso di visite mediche e/o per gravi problemi di salute, l’alunno, accompagnato dal genitore e autorizzato dalla dirigenza, potrà entrare a scuola in ritardo.

#### 2. Richiesta di uscita anticipata.

L’uscita anticipata verrà concessa dalla Dirigenza solo ed esclusivamente per gravi motivi familiari documentati. Per problemi di salute, la scuola si riserva di valutarne la necessità ed eventualmente di chiamare il 118.

L’alunno minorenni potrà uscire anticipatamente solo se prelevato dal genitore e/o da un suo delegato previa documentazione depositata in segreteria. La persona che preleva l’alunno anticipatamente dovrà esibire un valido documento di riconoscimento.

#### 3. Giustificazione delle assenze.

La giustificazione delle assenze ordinarie dovrà essere effettuata tramite apposita funzione del Registro Archimede le cui credenziali di accesso saranno assegnate solo ed esclusivamente al genitore o a chi ne fa le veci. Il docente della prima ora provvederà a verificare la regolarità della giustificazione con i giorni di assenza registrati.

L’assenza dovrà essere giustificata inderogabilmente entro il terzo giorno successivo, in caso contrario lo studente sarà accompagnato in Presidenza ed informati i genitori che provvederanno a giustificare il ritardo e/o a prelevarlo. Le assenze frequenti, anche relative a studenti maggiorenni, saranno segnalate alle famiglie dal coordinatore di classe; quelle fatte per adesione a scioperi o ad altre manifestazioni similari dovranno essere giustificate.

#### 4. Astensione collettiva dalle lezioni.

L’astensione dalle lezioni della totalità della classe o della maggioranza di essa è considerata comportamento grave ed un chiaro segnale della scarsa volontà di partecipazione al dialogo educativo, tale comportamento sarà comunicato dal coordinatore del Consiglio di classe.

Tra i provvedimenti possibili rientra anche la considerazione dell’eventuale incidenza di tale comportamento sulla condotta e/o sul rendimento scolastico.

Le famiglie, comunque, dovranno dichiarare, utilizzando il registro elettronico, di essere pienamente a conoscenza dell'assenza.

## **5. Vita scolastica**

Le indisposizioni durante le lezioni vanno segnalate all'insegnante, il quale valuterà la situazione, ne interesserà la Dirigenza o la Segreteria che si prenderà cura del caso attivando le procedure del caso. Le uscite dall'aula durante le lezioni dovranno essere specificatamente autorizzate, ridotte al minimo e al tempo strettamente necessari. È consentito uscire dall'aula per il tempo strettamente necessario, limitatamente ad un alunno per volta, muniti, se previsto, dell'apposito pass, evitando di soffermarsi nei locali dell'edificio e al bar. È comunque fatto divieto di uscire dalla classe prima delle ore 10:00, salvo particolari situazioni di necessità. Si ricorda agli studenti che non possono sostare nel porticato antistante la scuola. Fuori dell'aula gli allievi rispondono del proprio comportamento ai collaboratori scolastici. Non sono consentiti assembramenti nei bagni. Durante lo svolgimento delle lezioni occorre evitare ogni disturbo dentro e fuori le aule e osservare il silenzio nei corridoi e per le scale specie quando la classe si trasferisce da un luogo ad un altro.

**Nella fattispecie e ad ogni buon conto occorre ricordare che durante le ore di lezione in palestra o nei laboratori, gli alunni si trasferiranno nei luoghi sopra citati sempre accompagnati dal rispettivo docente, sia all'inizio che al termine della lezione. Pertanto agli allievi è fatto divieto di recarsi autonomamente ed arbitrariamente in palestra o nei laboratori senza la presenza del docente, il quale si assicurerà che nessun discente, durante il trasferimento, si intrattenga alla buvette o si soffermi lungo i corridoi dell'Istituto.**

Gli studenti devono attendere in classe il cambio dell'insegnante, comportandosi correttamente tra di loro, garantendo il rispetto delle persone, dei locali e delle attrezzature. Gli studenti di ciascuna classe controllano lo stato e le condizioni della propria aula, dei laboratori frequentati, impegnandosi a mantenere puliti ed efficienti i locali e le attrezzature. Durante l'orario scolastico gli allievi non debbono allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione, né servirsi delle uscite di sicurezza fuori dei casi di emergenza. In ogni circostanza è richiesto il massimo rispetto per le persone, gli ambienti e gli oggetti che si usano. L'edificio scolastico, le attrezzature, gli arredi e i materiali sono patrimonio comune che va non solo conservato funzionale e pulito, ma salvaguardato da eventuali danni, negligenze e uso inadeguato. E' doveroso conservare puliti i luoghi che si frequentano, le pareti, i banchi e riporre i rifiuti negli appositi contenitori. Mai gettare alcunché dalle finestre. Il riconoscimento di eventuali responsabilità per danneggiamenti, rotture e smarrimenti è segno di coscienza e di formazione civica. Chi deteriora o manomette volontariamente locali, oggetti o arredi scolastici è soggetto a provvedimenti disciplinari ed al risarcimento del danno. Nel caso in cui i responsabili non vengano identificati, le modalità del risarcimento saranno stabilite dall'ufficio di Dirigenza. Nei casi più gravi, e dove si configurino gli estremi del reato, il Dirigente Scolastico si riserverà di agire per vie legali.

Chiunque noti un danno è tenuto a segnalarlo immediatamente. Qualora si verifichi la sparizione di oggetti nell'ambito della scuola, gli interessati dovranno segnalarne le circostanze alla Dirigenza, che provvederà a sporgere eventuale denuncia di furto laddove necessario. Gli allievi sono tenuti a trasmettere ai propri genitori le comunicazioni della scuola ed esibire la loro firma per presa visione quando viene richiesta.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, di fronte ai fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di disturbo allo svolgimento delle attività didattiche), nonché dei gravi fatti di cronaca verificatisi negli ultimi mesi con l'utilizzo del cellulare

#### VISTO

**Il DPR n. 249** del 24/06/1998 *“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”*;

**Il DM n. 30** del 15/03/2007 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;

**il DM n.104** del 30/11/2007 *“Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”*;

**La Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione del 19.12.2022;**

**e sulla premessa che**

l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta una fattore di disturbo allo svolgimento della regolare attività didattica; un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni; una grave mancanza di rispetto per il docente. Inoltre, come riportato nella direttiva n 104 del 30/11/2007 *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”*, considerato che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius *“carpire”*, dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica, l'utilizzo dei dispositivi elettronici può configurarsi in contrasto anche con la normativa sulla protezione dei dati personali (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, approvato con D.L.vo 30giugno2003n. 196).

#### PERTANTO VIETA

**il relativo ed eventuale uso all'interno dei locali della Istituzione Scolastica del telefono cellulare e/o di ogni altro dispositivo elettronico durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio.**

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

## **Il divieto è così regolamentato:**

- **È vietato l'uso all'interno della Struttura Scolastica** del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998. Tale divieto è inserito nel patto di corresponsabilità sottoscritto per accettazione dai genitori degli alunni e/o di chi ne svolge le veci all'inizio dell'Anno Scolastico. Con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità il genitore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Istituzione Scolastica per eventuali danneggiamenti e/o smarrimento e/o sottrazione del cellulare e/o altri dispositivi in possesso dei propri figli che dovessero verificarsi all'interno dei locali scolastici.
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- Gli studenti non possono introdurre all'interno della struttura scolastica i predetti apparecchi in modalità "acceso".
- Gli Studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giaccai sul banco né tra le mani.
- **Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA).** Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente che potrà accenderlo e usarlo per il tempo strettamente necessario alla comunicazione.
- All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

È comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe Archimede.

È inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa e previa autorizzazione della D.S.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilare sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti non portino con sé il cellulare a scuola e si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

### **1. Sanzioni Disciplinari**

Per coloro che dovessero introdurre il cellulare e/o altri dispositivi elettronici in modalità "acceso" all'interno della struttura scolastica dovranno immediatamente spegnerlo e riporlo nello zaino o giacca e non utilizzarlo per tutta la durata delle attività quotidiane. Nel caso dovessero essere sorpresi con il cellulare e/o dispositivo elettronico funzionante lo stesso sarà subito consegnato all'ufficio di Presidenza che provvederà a trattenerlo informando la famiglia per il ritiro.

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

- Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con il ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica della giornata stessa, con nota disciplinare sul registro e con un giorno di sospensione senza obbligo di frequenza e con avviso alla famiglia attraverso il Registro Archimede da parte del Docente Coordinatore di Classe.
- L'uso reiterato comporterà oltre al ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica della giornata stessa e nota disciplinare sul registro Archimede anche la sospensione fino a tre giorni stabilita dal C.d.C. senza obbligo di frequenza.
- Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di 5 giorni stabilita dal C.d.C. senza obbligo di frequenza.
- Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, e /o saranno sorpresi in collegamenti in diretta attraverso i Social all'interno della Struttura Scolastica, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal C.d.C. senza obbligo di frequenza.
- Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

## **2. Deroghe possibili**

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, la scuola garantisce comunque la possibilità di comunicazione tra le famiglie ed i propri figli mediante l'accesso agli uffici di segreteria didattica.

Inoltre la deroga è possibile anche per fini didattici con previa autorizzazione del docente che ne richiede l'uso con annotazione sul Registro Archimede.

## **3. Divieto per i docenti**

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, al di fuori dei casi previsti, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998), ed in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente. Tale divieto nasce, inoltre, dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Per i docenti è consentito l'utilizzo momentaneo solo nella sala docenti.

## **4. Vigilanza.**

I docenti, il personale tecnico e amministrativo ed i collaboratori scolastici hanno un particolare dovere di vigilanza sull'applicazione del dispositivo disciplinare oggetto del presente articolo. Comportamenti degli studenti non conformi devono essere tempestivamente segnalati al dirigente scolastico e/o ad un suo delegato. Si riportano di seguito le Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (**direttiva n.104 del 30/11/2007**).

## **5. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali.**

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi o, comunque, divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. Sembra opportuno ricordare che per **"dati sensibili"** si intendono: **"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"** (cfr. art. 4, comma 1, lettera C, del Codice della privacy). La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente. Ciò posto, corre l'obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l'acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.

## **6. Specifiche cautele di carattere generale.**

Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere, comunque, luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento. Si dovrà, quindi, porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del Codice civile ("abuso dell'immagine altrui").

## **7. Abuso dell'immagine altrui**

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni". Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n.633 sul diritto d'autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino "pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 Codice Civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare,

### **in particolare:**

- a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui in altri luoghi privata dimora (art. 615/bis Codice Penale);
- b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 Codice Penale);
- c) le pubblicazioni oscene (art. 528 Codice Penale);
- d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600/ter Codice Penale; Legge 3 agosto 1998, n.269).

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio, evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

### **8. Divulgazione dei dati**

Com'è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l'invio delle tre persone delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio, mediante l'utilizzo di "mms", oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet. Di fronte a queste opportunità fornite dall'utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando, comunque, il divieto divulgare dati sulla salute. Tali Regole di carattere generale valgono anche nell'ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli. Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

1. informare la persona interessata circa le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; – gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati;
2. acquisire il consenso espresso dell'interessato: – nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

## 9. Uso personale

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano, ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere, peraltro, situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso. A titolo esemplificativo, si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) possono essere inviati, ad esempio, tramite Mms, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati. In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare, comunque, l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve provvedere al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

## TITOLO V

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

#### Premessa

I provvedimenti disciplinari di seguito descritti e le indicazioni che ne regolamentano l'applicazione fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e nel D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni al decreto 249.

Si riporta, in allegato, il testo integrale dello Statuto delle studentesse degli studenti.

Le inadempienze al disposto dell'articolo 3 del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e agli obblighi di comportamento descritti nel regolamento dell'Istituto costituiscono mancanze disciplinari. In particolare, si configura come mancanza disciplinare ogni comportamento scorretto/inadempiente relativo a: alla dinamica didattica, cioè al processo insegnamento-apprendimento; ai rapporti interpersonali fra tutte le componenti tutte le attività; all'Istituto, cioè a strutture, arredi, suppellettili, attrezzature, strumenti e sussidi didattici. La rilevazione della mancanza avviene ad opera di chiunque partecipa all'attività scolastica in qualsiasi funzione. In conseguenza di mancanze disciplinari si applicano provvedimenti proporzionati all'infrazione e ispirati a finalità educative tendenti soprattutto a far nascere o potenziare nell'alunno il senso di responsabilità, la precisa consapevolezza di ciò che è o non è corretto e consentito, il principio della riparazione e del risarcimento del danno. In base a questo principio, in alternativa alle sanzioni disciplinari, gli organi competenti valuteranno, a seconda delle circostanze e in mancanza di reiterazione dell'infrazione, se comminare una sospensione dalle attività didattiche oppure un lavoro socialmente utile per la scuola. I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare secondo quanto previsto nel comma n. 18: inadempienze per il normale svolgimento dell'attività didattica; ritardi ingiustificati all'ingresso all'inizio della singola lezione; violazione del divieto di fumo – uso del cellulare e altri dispositivi elettronici; assenze ingiustificate e ripetute –ritardi reiterati; assenza dell'intera classe; violazione ripetuta delle norme di sicurezza; restituzione in ritardo dei libri avuti in prestito dalla biblioteca; comportamento che disturba il regolare corso della lezione; infrazioni alle regole della vivibilità interna; lievi danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale; danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale; grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico; comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico. Per le mancanze disciplinari di cui al comm. 17 per le quali va sempre accertata la responsabilità personale, dopo che lo studente è stato invitato ad esporre le proprie ragioni, sono irrogate sanzioni che non possono in alcun modo influire sulla valutazione del profitto. Avendo presente che lo strumento disciplinare deve servire più ad orientare che a reprimere; avendo cura che le sanzioni siano temporanee, tempestive, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno; avuto altresì riguardo alla precedente condotta e ad eventuali circostanze attenuanti, esse vengono così individuate: ammonizione orale da parte del docente; ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente; censura orale da parte del Preside; censura scritta da parte del Preside; sospensione dalle lezioni per 1 giorno da parte del Coordinatore, con obbligo di accompagnamento, a cura del genitore o di chi ne fa le veci, per la riammissione elezioni; sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 gg. da parte del Consiglio di Classe; sospensione dalle lezioni (da 4 gg. fino ad un massimo di 15 gg.) deliberata dal Consiglio di Classe; sospensione dalle lezioni (per periodi superiori a 15 gg.) adottata dal Consiglio di Istituto, sentito l'organo di garanzia. Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni: il Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto e Organo di Garanzia Interno.

L'organo competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può sempre farlo per sanzioni di grado inferiore. Per le sanzioni più gravi è sempre offerta allo studente la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Per le mancanze che producono danneggiamenti al patrimonio scolastico, quando non si riesca a risalire al responsabile, il risarcimento del danno prodotto è imputato alla classe o alle classi interessate. L'alunno ha facoltà di fare ricorso

all'Organo di Garanzia avverso la sanzione nei tempi e nei modi stabiliti dal c.2 art.5 del D.P.R. più volte richiamato. L'Organo Interno di Garanzia si compone da un genitore, di 1 docenti (designato dal Consiglio di Istituto), da uno studente (designati dal comitato studentesco), ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.